ATTO COSTITUTIVO

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

in breve "**O.N.L.U.S.**"

Oggi, 7 Aprile 2010, in Casalecchio di Reno (BO), Via Ronzani 7/18, sono comparsi i Signori:

- CALZOLARI LORENZA, nata a Bologna il 16 Ottobre 1969 e residente in Casalecchio di Reno (Bo), Via Baracca 3, impiegata, codice fiscale CLZLNZ69R56A944Z,
- SIMONI MATTEO, nato a Bologna il 28 Maggio 1968 e residente in Casalecchio di Reno (Bo) Via Baracca, 3, professionista, Codice Fiscale SMNMTT68E28A944U,

cittadini italiani, i quali si sono riuniti in assemblea con la volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro denominata:

"FEDERIDE O.N.L.U.S."

con sede in Casalecchio di Reno (Bo), Via Ronzani, 7/18; l'associazione avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto composto di 13 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto, al quale viene allegato sotto la lettera "A" previa lettura a tutti i presenti.

Il suddetto statuto contiene, fra l'altro, l'indicazione dello scopo, delle modalità di costituzione del patrimonio, nonché tutte le norme sull'ordinamento interno, sull'amministrazione e sull'attività dell'associazione stessa compresi i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, nonché le norme sull'eventuale estinzione dell'associazione stessa.

Ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 10.2) dello Statuto, i soci presenti deliberano all'unanimità di nominare un Consiglio Direttivo composto da due membri nelle persone dei Signori:

- CALZOLARI LORENZA, Presidente,
- SIMONI MATTEO, Consigliere,

i Consiglieri così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per un triennio.

Il designato Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge; ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 11.1) dello Statuto la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al

Presidente; ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 10.1) dello Statuto, spettano al Consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo sarà determinato l'ammontare della quota associativa.

Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre 2010.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione.

Letto, firmato e sottoscritto

LORENZA CALZOLARI Lorenza Calzolari

MATTEO SIMONI

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO € 14,62 Agenzia Entrate QUATTORDICI/62 0002022 0000275E W093300 1 0006258A 22/03/2010 15:15:36 0001-00009 5478D9D1538 5FADB IDENTIFICATIVO : 01090965241182 0 1 09 096524 118 2

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA 1

R. 1° originale dell'atto

Registrato al n. 2406 serie 3

€ 179,16.

AGENZIA ENTRATE - DIR. PROV. BOLOGNA - UFF. TERR. BOLOGNA 1 7 APR 2010

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una Associazione senza fini di lucro denominata

"FEDERIDE O.N.L.U.S."

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "ONLUS" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti od organizzazioni di cui si condividano finalità e scopi.

Articolo 3 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro, essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari attuata mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza.
In particolare FEDERIDE ONLUS si propone di arrecare benefici economici, anche attraverso la donazione di strumenti necessari a una migliore qualità della vita, ai giovani, in particolare adolescenti 13 – 18 anni, con diagnosi di Linfoma di Hodgkin (LDH) e alle loro famiglie, con particolare attenzione ai residenti nel territorio della Provincia di Bologna, sia direttamente che attraverso Enti Istituzionali quali Ospedali, Aziende USL, Comuni o altre associazioni.
Si propone inoltre di contribuire alla ricerca scientifica sul LDH negli adolescenti attraverso contributi economici e donazioni da erogare direttamente agli enti ricercatori alle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 460/97.
Potrà pertanto, in qualità di attività accessoria, promuovere o partecipare a manifestazioni ed eventi, avendone le prescritte autorizzazioni nonché organizzare tavole rotonde, seminari con finalità divulgative e di sensibilizzazione relativamente ai problemi degli adolescenti malati di tumore.
È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate menzionate nel presente articolo (di cui al punto 3) lettera a) dall'art. 10 D.Lgs. 460/97) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 4 – Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) in Via Ronzani n. 7/18.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 6 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio della ONLUS è formato:

a) dal patrimonio iniziale costituito dai versamenti delle quote sociali effettuati all'atto della costituzione;

b) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite

a) dalle quote sociali, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) da contributi e versamenti volontari degli associati, nonché da terzi, persone fisiche e giuridiche;

c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da altri enti;

e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse, nei limiti del D.Lgs. 460/97;

f) da rendite patrimoniali;

g) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore: contributi e donazioni corrisposti da amministrazioni pubbliche e da privati) compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non è ripetibile in nessun caso e non è rivalutabile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7 – Associati

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
Agli associati spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione di eventuali soggetti di cui all'art. 10 comma 10 D. Lgs 460/97 può avvenire solo a condizione che il loro numero non sia prevalente o comunque tale da esercitare un'influenza dominante nell'organizzazione.
Gli associati perdono la qualifica di associato per i seguenti motivi:

a) dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b) decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
d) ritardato pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi;
e) decesso.

Articolo 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Articolo 9 – Assemblea

9.1) - Partecipazione all'Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci.
9.2) - Convocazione dell'Assemblea
La convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci, i quali sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.
In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.
L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.
L'Assemblea può inoltre essere convocata:
1) per decisione del Consiglio Direttivo;
2) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

9.3) - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.
L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
9.4) - Forma di votazione dell'Assemblea
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.
9.5) - Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo - la cui redazione è da considerarsi obbligatoria- nonché per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'Assemblea inoltre, delibera: sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Presidente; sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere; sull'approvazione dei regolamenti; sullo scioglimento dell'Associazione; sul trasferimento della sede; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

10.1) - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e deliberante, per quanto delegatogli dall'Associazione, ivi compreso l'ambito amministrativo.
Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'Associazione ed é di sua competenza disporre quanto ritenuto più opportuno per il conseguimento dello scopo sociale; provvede alla gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, i termini di versamento, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;

e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
f) se ritenuto necessario, eleggere tra i suoi membri il Vice-Presidente

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

10.2) - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di 5 membri nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato all'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

10.3) - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede un componente.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Articolo 11 – Presidente

11.1) - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

11.2) - Elezione del Presidente

Il Presidente è proposto dal Consiglio Direttivo ed eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 12 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale e di sottoporlo all'assemblea nei termini indicati nei precedenti articoli.

Articolo 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 -, alle norme di legge in materia di associazioni ed alle norme del codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IL 7 APRILE 2010, IN CASALECCHIO DI RENO(BO)

LORENZA CALZOLARI

MATTEO SIMONI